



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.144 dei 19/05/2014 - 28/05/2014 Udienza pubblica del 15/04/2014
Massima n. 1:	<p>Titolo:</p> <p>Impresa e imprenditore – Ricorso della Provincia di Trento – Iniziative produttive – Applicazione della disciplina delle “zone a burocrazia zero”(già previste per il Meridione d'Italia), in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale – <i>Ius superveniens</i>, incidente sul contenuto dispositivo della normativa impugnata e pienamente soddisfattivo delle pretese della ricorrente, <i>medio tempore</i> non applicato – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo:</p> <p>Viene dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n.183, impugnato dalla Provincia di Trento, in riferimento agli artt.8, 9, 16, 87, 88 e 107 dello statuto trentino, 2 e 4 del d. lgs. n.266 del 1992, 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché 10 della legge costituzionale n.3 del 2001, nella parte in cui è prevista l'applicazione anche ai procedimenti amministrativi entro l'ambito delle materie di competenza concorrente e residuale.</p> <p>In particolare, la disciplina delle “zone a burocrazia zero” (già previste per il Meridione d'Italia), che il comma 1 dell'impugnato art.14 estende, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale, è stata abrogata.</p> <p>L'affermazione della parte ricorrente circa la mancata applicazione medio tempore della disposizione censurata, unitamente alla piena soddisfazione delle pretese avanzate con l'impugnativa, basta a determinare la cessazione della materia del contendere, sia perchè proveniente dalla stessa parte titolare dell'interesse ad impugnare sia perchè riguardante circostanze accertabili e non contestate da controparte.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 1 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 2 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 3 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 4 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 5 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 6</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 statuto regione Trentino Alto Adige art. 87 statuto regione Trentino Alto Adige art. 88 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p>Altri parametri ed atti interposti</p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo:</p> <p>Impresa e imprenditore – Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Iniziative produttive – Applicazione della disciplina delle “zone a burocrazia zero” (già previste per il Meridione d'Italia), in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale - Scelta dei procedimenti amministrativi da parte degli uffici statali istituiti in ciascun capoluogo di provincia – Applicazione della norma impugnata anche ai procedimenti svolti entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale e conseguente lesione delle attribuzioni della Regione Valle d'Aosta - Illegittimità costituzionale in parte <i>qua</i> – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.</p> <p>Testo:</p> <p>Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.14, commi da 1 a 6, della</p>



	<p>legge 12 novembre 2011, n.183, per violazione degli artt.2, comma 1, lett. a), p), q), e t), 3, comma 1, lett. a) ed e), 4 dello statuto valdostano, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti amministrativi nell'ambito delle materie di competenza primaria ed integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta.</p> <p>La norma impugnata richiama l'art.43 del d.l. n.78 del 2010, che ha previsto la disciplina delle “zone a burocrazia zero” nel Meridione d'Italia, articolo già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.232 del 2011.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 1 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 2 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 3 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 4 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 5 legge 12/11/2011 n. 183 art. 14 co. 6</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 Costituzione art. 120 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10</p> <p>Altri parametri ed atti interposti</p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982 n. 182 art. 4 legge 05/06/2003 n. 131 art. 8 co. 3</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

